



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## Settore Ambiente Ecologia Energia

### DETERMINA

n. 43/2015

Novara, li 19/01/2015

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/2

**OGGETTO:** DITTA MINERARIA DI BOCA S.R.L. MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 1538/2007 S..M.I PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA SEDE UBICATA A BOCA IN VIA VESCO N. 1/A

Per l'esecuzione:  
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: DITTA MINERARIA DI BOCA S.R.L. MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE n. 1538/2007 s.m.i PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA SEDE UBICATA A BOCA IN VIA VESCO N. 1/A

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione n. 1538 del 2.4.2007, modificata e integrata dalle Determinazioni n. 1829/2007, n. 5387/2007, n. 4311/2008, n. 4933/2008, n. 916/2010, n. 3830/2011 e n. 3250/2012 la Ditta Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in comune di Casalgrande (RE) via Macina 2 e sede operativa in comune di Boca via Luigi Vesco 1/A P.IVA 01016960153 è stata autorizzata, presso la sede operativa di Boca, ad esercitare le attività di recupero rifiuti previste dalle lettere R13, R10 e R5 dell' allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006;
- in data 8.8.2013 la Ditta Mineraria di Boca S.r.l. ha presentato alla Regione Piemonte istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98 per il progetto di rinnovo e ridelimitazione della Concessione Mineraria della miniera "Bocciolle" in comuni di Maggiore e Boca
- il progetto presentato, relativo all'attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'allegato A1 alla L.R. 40/1998 "Attività di coltivazione di minerali solidi".
- il progetto consiste nella prosecuzione e ampliamento della coltivazione di un giacimento di minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte nel territorio dei comuni di Boca e Maggiore (NO). La miniera è posta in un'area assoggettata al vincolo ambientale di cui al D.lgs. 42/2004.
- la superficie della Concessione Mineraria comprendente l'ampliamento d'area richiesto è estesa complessivamente per ettari 41 e are 6. La coltivazione si svolge su una superficie complessiva di 192.000 m2 ricompresi nell'area della Concessione Mineraria.
- il progetto si articola in 4 fasi quinquennali per un arco temporale di 20 anni. La volumetria totale di materiale estraibile è stimata in circa 1.700.000 m3 per tutta la durata del progetto, corrispondenti a 85.000 m3/anno in media.
- contestualmente alla coltivazione mineraria viene eseguito il recupero ambientale con l'obiettivo del reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale locale mediante riempimento del vuoto minerario derivante dall'estrazione con sterili di coltivazione, terre e rocce da scavo e altri materiali non pericolosi ed interventi di inerbimento e impianto di specie arboree e arbustive.
- con D.G.R. 3 novembre 2014, n. 25-512 la Regione Piemonte ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle autorizzazioni ambientali e recanti le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale;

Vista l' istanza in data 25.11.2014 con la quale la Mineraria di Boca S.r.l. ha richiesto il rinnovo e la modifica dell' autorizzazione n. 1538/2007 consistente in:

1. estensione della fase R10 di cui all' allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006 ai nuovi mappali oggetto di ampliamento della concessione mineraria "Bocciolle" fermo restando che i materiali che saranno utilizzati per il ripristino ambientale dovranno rispettare i valori di CSC previsti dalla colonna A tabella 1 dell' allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006



(siti con destinazione verde pubblico-residenziale) nei terreni con destinazione agricola o naturalistica e i valori di CSC previsti dalla colonna B tabella 1 dell' allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006 (siti industriali-commerciali) nei restanti terreni la cui destinazione d' uso secondo il PRGC vigente sia aree adibite a coltivazione di cave e miniere – Zona Mineraria di Bocciole.

2. modifica della fase R5 di cui all' allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006 prevedendo anche la produzione di aggregati riciclati da utilizzarsi per il recupero ambientale dei vuoti minerari della miniera “Bocciole”
3. inserimento tra le attività autorizzate della fase R12 di cui all' allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006;
4. aumento a 2.250 T del quantitativo autorizzato per l' attività R13 di cui all' allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006 conseguente alla richiesta di cui al precedente punto 2

Rilevato che le suddette attività sono state previste e descritte nelle integrazioni del luglio 2014 presentate, dopo il Tavolo Tecnico del 9 luglio 2014, nell' ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

Richiamata la nota prot. n. 168334 del 1.12.2014 con la quale è stato richiesto alla Regione Piemonte di chiarire se, alla luce di quanto riportato ai punti 12 e 13 dell' allegato A) della D.G.R. 25-512, la richiesta della Ditta Mineraria di Boca srl di cui al precedente punto 1 fosse conforme al giudizio di compatibilità ambientale;

Vista la nota prot. n. 44 del 10.12.2014 con la quale la Regione Piemonte ritiene l' istanza della Ditta Mineraria di Boca srl conforme alla D.G.R. 25-512;

Richiamato il punto 11 del disciplinare tecnico della D.G.R. 3 novembre 2014, n. 25-512 che prevede che le scadenze delle autorizzazioni al recupero di rifiuti vadano sincronizzate con quelle delle autorizzazioni minerarie;

Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 16 settembre 2014 ove si precisa che la Provincia di Novara procederà, su domanda della società Mineraria di Boca S.r.l., ad emettere una nuova autorizzazione in conformità a quanto stabilito con le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi e alla conseguente D.G.R di compatibilità ambientale;

Atteso che l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 prevede che l'autorizzazione abbia durata di dieci anni;

Richiamata l' istanza pervenuta in data 25.11.2014 dalla società Mineraria di Boca S.r.l nonchè l' ulteriore documentazione integrativa pervenuta in data 19.12.2014;

Rilevato che le modifiche apportate dal D.lgs 205/2010 al D.lgs 152/2006 hanno introdotto la nota n. 7) in relazione alla fase R12 – scambio di rifiuti - con la quale è specificato che tale fase comprende, tra l' altro, le fasi di cernita, frammentazione, triturazione, compattazione, separazione e che tali attività rientrano tra quelle oggetto della richiesta della Mineraria di Boca srl ;

Rilevato che le integrazioni del luglio 2014 prevedono per l' attività di recupero ambientale della miniera “Bocciole”, anche l' utilizzo, di “MPS” con valori CSC previsti dalla tabella 1 (colonne A o B in relazione alla destinazione d' uso dei terreni) dell' allegato 5 alla parte IV del

D.lgs 152/2006, prodotte in siti esterni, nonchè terre e rocce escluse dalla normativa sui rifiuti e dato atto che tali attività, non essendo relative alla gestione di rifiuti presso la Mineraria di Boca, non rientrano tra le competenze autorizzative della Provincia di Novara ;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D.lgs 152/2006

Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013

Ritenuto di provvedere in merito rilasciando una nuova autorizzazione e disponendo la successiva archiviazione dell' autorizzazione n. 1538/2007 s.m.i secondo i tempi stabiliti nel dispositivo del presente atto;

### **DETERMINA**

- a) di rinnovare e modificare l' autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 1538 del 2.4.2007, modificata e integrata dalle Determinazioni n. 1829/2007, n. 5387/2007, n. 4311/2008, n. 4933/2008, n. 916/2010, n. 3830/2011 e n. 3250/2012, ai sensi dell' art. 208 del D.lgs 152/2006, in capo alla ditta Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in comune di Casalgrande (RE) via Macina 2 e sede operativa in comune di Boca via Luigi Vesco 1/A P.IVA 01016960153 per le attività di recupero rifiuti previste dalle lettere R13, R10, R12 e R5 dell' allegato C alla parte IV del D.lgs 152/2006, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto;
- b) di subordinare l'efficacia dell' autorizzazione all' approvazione da parte della Provincia di idonee garanzie finanziarie che la ditta dovrà presentare ai sensi della D.G.R. n. 20 –192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere previste;
- c) di disporre la revoca dell' autorizzazione n. 1538 del 2.4.2007, modificata e integrata dalle Determinazioni n. 1829/2007, n. 5387/2007, n. 4311/2008, n. 4933/2008, n. 916/2010, n. 3830/2011 e n. 3250/2012. a far tempo dalla data di operatività della presente autorizzazione che dovrà essere comunicata dalla ditta Mineraria di Boca srl ;
- d) di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell' art. 147bis del D.lgs n. 267/2000
- e) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell' Ente;
- f) di dare atto che l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



## Prescrizioni

### Descrizione delle attività autorizzate

#### 1. Attività autorizzate previste dall' allegato C al D.lgs 152/2006

R 10	Utilizzo di rifiuti per il recupero ambientale della miniera "Bocchie" nei comuni di Boca e Maggiore
R5 – R12	Utilizzo di rifiuti e miscelazione con materie prime per la produzione di impasti per prodotti ceramici, refrattari, laterizi e per cementifici;
R5 – R12	Utilizzo di rifiuti per la produzione di aggregati riciclati da utilizzarsi per il recupero ambientale dei vuoti minerari della miniera "Bocchie" mediante eventuale adeguamento volumetrico, vagliatura, selezione granulometrica, miscelazione anche con inerti naturali.
R13	Messa in riserva di rifiuti prima delle attività R5 e R12.

2. la planimetria di riferimento è quella trasmessa in data 19.12.2014 e datata dicembre 2014.

#### 3. quantitativi autorizzati

R5	70.000 t/anno
R12	70.000 t/anno
R13	2.250 tons

4. il quantitativo massimo di rifiuti da riutilizzare per la fase R10 è di 100.000 T/anno.

5. tabella dei rifiuti in ingresso, e dei relativi quantitativi, da recuperare nella fase R5 e R12 per la produzione di impasti per prodotti ceramici, refrattari, laterizi e per cementifici, sottoposti anche alla fase R13

codice CER	Quantità t/anno R5	Quantità t/anno R12	Quantità R13
060503 fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	35.000	35.000	750 T
100305 rifiuti di allumina			
010412 sterili ed altri residui di lavaggio e pulitura dei minerali			
010410 polveri e residui affini			
190112-190114-100115-100103-100117 ceneri di combustione	5.000	5.000	
080202 – 101213 fanghi, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e di depurazione delle acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica			
170504 terre rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati)			



6. tabella dei rifiuti in ingresso, e dei relativi quantitativi, da recuperare nella fase R5 e R12 per la produzione di aggregati riciclati da utilizzarsi per il recupero ambientale dei vuoti minerari della miniera "Bocchie" mediante eventuale adeguamento volumetrico, vagliatura, selezione granulometrica, miscelazione anche con inerti naturali, sottoposti anche alla fase R13

codice CER	Quantità t/anno R5	Quantità t/anno R12	Quantità R13
100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (derivanti esclusivamente da combustione di biomasse e legno non trattato)	30.000 T	30.000T	1500 T
100103 ceneri leggere di torba e legno non trattato (derivanti esclusivamente da combustione di biomasse e legno non trattato)			
100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento (derivanti esclusivamente da combustione di biomasse e legno non trattato)			
100117 ceneri leggere prodotte da coincenerimento (derivanti esclusivamente da combustione di biomasse e legno non trattato)			
100202 scorie non trattate (solo scorie di fusione di ghisa in blocchi fusi)			
100903 scorie di fusione (solo scorie di fusione di ghisa in blocchi fusi)			
170904 rifiuti misti da demolizione e costruzione			
080201 polveri di scarto di rivestimenti ceramici			
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici ( con un contenuto massimo del 30% di umidità)			
101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell' industria ceramica (derivate esclusivamente dall' abbattimento di emissioni derivanti dalla cottura) e fanghi risultanti dalla decantazione delle acque, nelle vasche di sedimentazione, dell' attività mineraria della miniera "Bocchie".			

7. tabella dei rifiuti in ingresso, e dei relativi quantitativi, da riutilizzare nella fase R10 relativa al recupero ambientale della miniera "Bocchie".

Codice CER	quantitativo annuo
010409 scarti di sabbia e argilla	
010410 polveri e residui affini	



010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali	60.000 T
010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra	
100903 scorie di fusione	
170101 cemento	
170102 mattoni	
170103 mattonelle	
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
101208 scarti di ceramica , mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
170904 rifiuti misti da demolizione e costruzione solo se costituiti da rifiuti inerti comprese le armature, in caso di presenza di materiali non inerti il rifiuto sarà sottoposto alla fase R12 e R5 di cui al punto 3	
170802 materiali da costruzione a base di gesso	40.000 T
170504 terre e rocce di qualsiasi provenienza	

## 8. Prescrizioni relative alla fase R10

9. La concentrazione di contaminanti nei rifiuti elencati nella tabella del punto 7 e destinati alla fase R10, prima di ogni miscelazione, non dovrà superare i valori di CSC previsti dalla colonna B tabella 1 dell' allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006 (siti industriali-commerciali) nei terreni la cui destinazione d' uso, secondo il PRG vigente, è quella di aree adibite a coltivazione di cave e miniere – Zona Mineraria di Bocciole, e, come dichiarato dalla ditta con l' istanza 25.11.2014 , così catastalmente individuati:

### COMUNE DI BOCA

FOGLIO 7 MAPPALI: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-209-488-511-140-465-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-468-537-538-539-604-605-606-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-106-109-473-471-541-542-543-545-547-552-548-549-554-556-510-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-476-489-550-560-557-558-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-168-169-170-171-614-615-561-562-564-565-567-568-619-620-607-608-478-199-200-201-202-203-204-502-505-174-494-571-572-573-575-576-578-579-213-214-215-216-218-610-611-613-240-241-242-243-495-262-263-265-266-267-268-269-270-271-272-580-581-583-584-586-587-588-589-590-591-618-594-276-481-350-351-595-596-597-598-600-602

FOGLIO 6 MAPPALI: 713-116-117-134-135-136-138



10. La concentrazione di contaminanti nei rifiuti di cui alla tabella del punto 7 e destinati alla fase R10, prima di ogni miscelazione, non dovrà superare i valori CSC previsti dalla colonna A tabella 1 dell' allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006 (siti con destinazione verde pubblico-residenziale) nei terreni la cui destinazione d' uso, secondo il PRG vigente sia agricola o naturalistica e, come dichiarato dalla ditta con l' istanza 25.11.2014 , così catastalmente individuati:

COMUNE DI MAGGIORA

FOGLIO 9

MAPPALI: 17-19-233-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-946-947-948-950-951

COMUNE DI BOCA

FOGLIO 7

MAPPALI: 85-109-135-parte-155-156-157-158-159-160-161-162-163-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-205-207-208-220-245-275-278-279-313-314-315-316-319-320-321-472-474-490-491-492-508-536-540-544-546-551-553-555-560-563-566-577-582-585-592-593-603-607-609-616-617-620-621-612

11. La gestione dell'attività di recupero ambientale (R10) dovrà essere attuata secondo le modalità indicate nella documentazione progettuale prodotta nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale per la concessione mineraria "Bocciolo", le modalità contenute nella D.G.R. 3 novembre 2014, n. 25-512, nonché altre eventuali prescrizioni definite in merito dalla Regione Piemonte.
12. I rifiuti destinati al recupero ambientale R10 devono essere sottoposti al test di cessione previsto dal D.M. 05.02.1998 e rispettare la tabella di cui all' allegato 3 del citato D.M.;
13. il campionamento e le analisi saranno effettuate a cura della Mineraria di Boca per ogni soggetto conferitore con periodicità annuale e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto di Boca a disposizione della Provincia e dell' ARPA per un periodo non inferiore a 2 mesi. Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.
14. dovrà essere effettuata la verifica di ciascun carico di rifiuti conferito all'impianto, mediante l'ispezione e il controllo della documentazione provvedendo altresì a controllare la documentazione relativa ai rifiuti e verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti ai criteri di ammissibilità previsti dal presente provvedimento;
15. I rifiuti identificati con il codice CER 100903, avviati alla fase R10, dovranno avere le seguenti caratteristiche: scorie granulate o uniblocchi con l'80% in peso di SiO<sub>2</sub>, CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO, FeO;





16. Si prende atto che per il recupero ambientale della miniera “Bocchie” è previsto anche l’ utilizzo di “MPS” con valori CSC previsti dalla tabella 1 dell’ allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006 (colonne A o B in relazione alla destinazione d’ uso dei terreni come riportate ai precedenti punti 9 e 10) prodotte in siti esterni, nonchè terre e rocce escluse dalla normativa sui rifiuti;
- 17. Prescrizioni relative alle fasi R5 e R12 per la produzione di materie prime per la produzione di impasti per prodotti ceramici, refrattari, laterizi e per cementifici con i rifiuti di cui alla tabella del punto 5;**
18. Le materie prime prodotte nella fase R5, utilizzando i rifiuti indicati nella tabella del punto 5, dovranno avere caratteristiche idonee all’ impiego nella produzione di prodotti ceramici, refrattari, laterizi e per cementifici sulla base delle specifiche merceologiche degli impasti denominati:
- **Argille:** MB0,MB1, MB5 e MB6/MBF6
  - **Feldspati/fondenti:** MK1, CL1, PK7/aplite
  - **Chamotte:** MK5;
19. La composizione media delle materie prime prodotte con l’ aggiunta dei CER di cui alla tabella del punto 5, e la percentuale massima di rifiuti aggiunta alla miscela, è quella indicata nelle relazioni tecniche allegare alle richieste di modifica del 4.8.2011 e del 6.9.2012 e non vengono riportate nel presente atto ai fini di tutela del segreto industriale;
20. i rifiuti con CER 100115 – 100103 – 100117 – 190112 - 190114, derivanti dalla combustione delle biomasse, dovranno essere costituiti da potassio, calcio, sodio e loro composti. Il contenuto di PCDD non dovrà essere superiore a 1 ppb sul secco, il contenuto di PCB e PCT non dovrà essere superiore a 5 ppm sul secco.
21. i rifiuti con CER 100115 – 100103 – 100117 derivanti da centrali termoelettriche dovranno essere costituiti dall’ 80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2÷10%). Il contenuto di PCDD non dovrà essere superiore a 2,5 ppb sul secco, il contenuto di PCB e PCT non dovrà essere superiore a 25 ppm sul secco.
22. con frequenza annuale, e con riferimento a ciascun produttore, dovranno essere eseguite le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, integrate, per i rifiuti di cui ai punti 20 e 21, con i relativi parametri sopra riportati, e dovranno essere trasmesse con cadenza annuale con l’ elenco dei produttori di rifiuti, tramite PEC alla Provincia e al dipartimento Arpa di Novara.
- 23. Prescrizioni relative alle fasi R5 e R12 per la produzione di aggregati riciclati da utilizzarsi per il recupero ambientale dei vuoti minerari della miniera “Bocchie” con i rifiuti di cui alla tabella del punto 6;**
24. Gli aggregati riciclati prodotti con rifiuti di cui alla tabella del punto 6 sono destinati esclusivamente al recupero ambientale della miniera “Bocchie”.
25. Gli aggregati riciclati sono prodotti mediante eventuale adeguamento volumetrico, vagliatura, selezione granulometrica, miscelazione anche con inerti naturali



26. l' area di lavorazione, di deposito dei rifiuti e degli aggregati riciclati deve essere pavimentata e la rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere collegata al sistema raccolta e allontanamento delle acque meteoriche già esistente.
27. La concentrazione di contaminanti negli aggregati prodotti non dovrà superare i valori di CSC previsti dalla colonna B tabella 1 dell' allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006 (siti industriali-commerciali) nei terreni la cui destinazione d' uso, secondo il PRG vigente, è quella di aree adibite a coltivazione di cave e miniere – Zona Mineraria di Bocciole, e, come dichiarato dalla ditta con l' istanza 25.11.2014 , così catastalmente individuati:

#### COMUNE DI BOCA

FOGLIO 7 MAPPALI: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-209-488-511-140-465-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-468-537-538-539-604-605-606-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-106-109-473-471-541-542-543-545-547-552-548-549-554-556-510-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-476-489-550-560-557-558-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-168-169-170-171-614-615-561-562-564-565-567-568-619-620-607-608-478-199-200-201-202-203-204-502-505-174-494-571-572-573-575-576-578-579-213-214-215-216-218-610-611-613-240-241-242-243-495-262-263-265-266-267-268-269-270-271-272-580-581-583-584-586-587-588-589-590-591-618-594-276-481-350-351-595-596-597-598-600-602-

FOGLIO 6 MAPPALI: 713-116-117-134-135-136-138

28. La concentrazione di contaminanti negli aggregati prodotti, utilizzati per il recupero ambientale della miniera "Bocciole" nei terreni la cui destinazione d' uso, secondo il PRG vigente, sia agricola o naturalistica e, come dichiarato dalla ditta con l' istanza 25.11.2014, così di seguito catastalmente individuati , non dovrà superare i valori CSC previsti dalla colonna A tabella 1 dell' allegato 5 alla parte IV del D.lgs 152/2006 (siti con destinazione verde pubblico-residenziale):

#### COMUNE DI MAGGIORA

FOGLIO 9

MAPPALI: 17-19-233-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-946-947-948-950-951

#### COMUNE DI BOCA

FOGLIO 7

MAPPALI: 85-109-135-parte-155-156-157-158-159-160-161-162-163-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-205-207-208-220-245-275-278-279-313-314-315-316-319-320-321-472-474-490-491-492-508-536-540-544-546-551-553-555-560-563-566-577-582-585-592-593-603-607-609-616-617-620-621-612

29. Gli aggregati riciclati, sulla base di quanto previsto nell' allegato C4 della Circolare MATT 5205/2005, devono avere le seguenti caratteristiche:
- sottoposti al test di cessione previsto dal D.M. 05.02.1998 devono rispettare la tabella di cui all' allegato 3 del citato D.M.
  - la percentuale della frazione granulometrica passante al setaccio da 63 mm deve essere superiore all' 85% mentre la frazione granulometrica passante al setaccio da 0.063mm non deve superare il 15%



- la presenza negli aggregati di materiali deperibili quali: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, sostanze organiche (eccetto il bitume) e di materiali plastici non deve essere superiore allo 0,1% sulla massa.
- la presenza negli aggregati di materiali quali: metalli, gesso, guaine, gomme, lana di vetro e lana di roccia, non deve essere superiore allo 0,6% in massa;
- le verifiche sugli aggregati riciclati di cui ai precedenti punti devono essere eseguite su lotti omogenei di volume non superiore a 3.000 mc.

### **30. Prescrizioni di carattere generale**

31. Il campionamento dei rifiuti e degli aggregati riciclati da sottoporre a test di cessione deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802/2004 o altro sistema di campionamento concordato con l' Ente di controllo che garantisca la formazione di un campione adeguatamente rappresentativo. Le prove di eluizione e l'analisi degli eluati devono essere effettuate mediante i metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370. Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale
32. L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza, ciò fatte salve diverse disposizioni previste dalla concessione mineraria. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.
33. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti. La localizzazione delle aree di stoccaggio dovrà comunque garantire la presenza di un parcheggio interno, una zona e dei percorsi destinati al pubblico in grado di agevolare in sicurezza l'accesso agli uffici.
34. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento dell'attività autorizzata; in particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, polveri, aerosol e vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti.
35. Devono inoltre essere rispettate le specifiche normative in materia di inquinamento atmosferico e le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto
36. Dovrà essere eseguita ogni sei mesi e documentata in sede di controllo, una disinfestazione e derattizzazione dell'area sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate
37. dovrà essere eseguito ogni 6 mesi (periodo autunnale e periodo primaverile) il monitoraggio delle acque di falda sui piezometri di monte e valle, ricercando i seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità, cloruri, solfati, azoto



ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, BOD<sub>5</sub>, TOC, Fluoruri, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi totali, Arsenico, Rame, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco, Cianuri, composti organoalogenati (incluso cloruro di vinile), fenoli, solventi aromatici, solventi organici azotati;

38. deve essere comunicata alla Provincia di Novara ogni variazione del responsabile dell'impianto.
39. le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato;
40. in assenza del personale operativo i macchinari, le attrezzature, i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.
41. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene del Lavoro e della prevenzione degli infortuni.
42. la ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad attuare quanto previsto nel Piano di Emergenza, adeguandolo e/o integrandolo a seguito dell'aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell'impianto. Le modifiche apportate al documento precitato dovranno essere trasmesse alla Provincia e all'ASL prima dell'attuazione di nuove procedure di lavoro
43. il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo.
44. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi. Gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.
45. In caso di chiusura dell'attività il gestore dovrà procedere all'attuazione del piano di bonifica e di ripristino ambientale, presentando alla provincia, almeno 60 giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'attività, un progetto dettagliato con la definizione delle tempistiche in relazione alle quali deve essere previsto un periodo complessivo non superiore a due anni dalla data di inizio dei lavori;
46. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.



47. La presente autorizzazione durante lo svolgimento dell'attività deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.
48. Le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono pervenire tramite PEC sia all'Amministrazione Provinciale sia all'Ente di Controllo.
49. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione qualora richiesto ovvero nel caso di variazione e/o integrazione del provvedimento in vigore
50. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di stoccaggio dei rifiuti rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione
51. Entro 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale istanza di rinnovo dell'autorizzazione stessa.
52. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
- il tipo di evento;
  - i danni subiti da persone e/o cose;
  - le possibili cause che hanno determinato l'evento;
  - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto
53. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:
- il peso del mezzo;
  - la provenienza;
  - i dati del vettore;
  - gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
  - la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici)
  - il motivo per il quale il carico è stato respinto
54. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione.
55. in caso di variazione delle tipologie di rifiuti che si intendono gestire nell'impianto e/o nell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dovrà essere presentata istanza, redatta in carta legale. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento adottato dall'ente di controllo.



56. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste dalle specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica
57. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate
58. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006, rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge
59. In caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione, in carta legale, almeno trenta giorni dall'avvenuta variazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente di controllo
60. La fine attività deve essere comunicata alla Provincia, all'ARPA Dipartimento di Novara e all'ASL NO con almeno 30 giorni di preavviso
61. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti
62. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei quantitativi autorizzati;
63. Il centro dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare in ogni momento, il quantitativo e la natura dei rifiuti gestiti. Tutto il materiale in entrata all'impianto dovrà essere pesato e controllato.

Avverso il presente provvedimento, sono ammessi ricorso al TAR entro 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione della presente.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

L'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente, Ecologia, Energia –Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Arch. Luigi Iorio)



Novara li, 14/01/2015

Determina 2015/43 - pag. 15



PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087